



**INGV**  
terremoti  
vulcani  
ambiente

ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

Direzione centrale  
Affari amministrativi  
e del Personale

**Istituto Nazionale di Geofisica  
e Vulcanologia  
AOO INGV  
Protocollo Generale - U  
N 0005997  
del 09/05/2017**




Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura  
Ai Direttori di Sezione  
Al Responsabile dell'Ufficio di coordinamento  
delle attività a supporto della Ricerca  
Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 354/2017 del 29/03/2017 – Allegato Y al Verbale n. 03/2017 concernente: Accordo di collaborazione scientifica tra Protezione Civile Regione Puglia e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

IL DIRETTORE  
Tullio PEPE



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 354/2017

Allegato Y al Verbale n. 03/2017


OGGETTO: Accordo di collaborazione scientifica tra Protezione Civile Regione Puglia e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

## IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011, 2011, in particolare, l'art. 6, comma 8 lettera s), il quale prevede che il CdA ....*approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere un Accordo di collaborazione scientifica con la Protezione Civile Regione Puglia con l'obiettivo di fornire servizi e formazione al fine di una gestione migliore delle emergenze sismiche;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- su proposta del Presidente,

## DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione scientifica tra Protezione Civile Regione Puglia e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).



# Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.


Roma, 29/03/2017

La segretaria verbalizzante  
(Sig.ra Silvana TUCCI)

*Silvana Tucci*

IL PRESIDENTE  
(Prof. Carlo DOGLIONI)

*CD*



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



II

**P.O. R. PUGLIA 2014-2020**  
**ASSE V – AZIONE 5.2**

**ACCORDO**

**AI SENSI DELL'ART.15 LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.241, E**  
**DELL'ART.6 DELLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1992, N. 225**

tra la

**REGIONE PUGLIA**

**E**

**ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA**


per l'attuazione del

**PROGETTO**

**“INFORMAZIONE RAPIDA PER LA GESTIONE DELLE**  
**EMERGENZE SISMICHE”**


nell'ambito della

**AZIONE 5.2, SUB-AZIONE – INTEGRAZIONE E SVILUPPO DI**  
**SISTEMI DI PREVENZIONE, ANCHE ATTRAVERSO RETI**  
**DIGITALI INTEROPERABILI DI COORDINAMENTO**  
**OPERATIVO VELOCE**



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



La

**Regione Puglia**, di seguito denominata "Regione", con sede in Bari, Lungomare Nazario Sauro 33 (C.F. 80017210727), rappresentata dal Dirigente della Sezione Protezione Civile Ing. Lucia Di Lauro, D.G.R. n. 1176/2016, domiciliata ai fini del presente Accordo presso la sede della Sezione, sita in Modugno (BA) alla via delle Magnolie, 6/8, autorizzata alla firma per gli effetti della D.G.R. n. 1699/2016

e lo

**Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia**, di seguito denominato "INGV", Codice fiscale n. 06838821004, nella persona del Presidente, Prof. Carlo Doglioni, nato a Feltre (BL), il 25/01/1957, domiciliato ai sensi e per gli effetti del presente atto in Roma, presso la sede dell'Istituto, via di Vigna Murata, 605, 00143 Roma,

Congiuntamente denominati nel seguito come le "Parti", o singolarmente come la "Parte".


\*\*\*\*\*

**Visto** l'art. 3-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b.ter), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei *Centri di Competenza*;

**Vista** la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei *Centri di Competenza*;


**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei *Centri di Competenza*», registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

**Visto** l'art. 1 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che definisce i *Centri di Competenza* quali «*soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio*»;




Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia




- Visto** l'art. 2, comma 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del quale con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile vengono individuati i *Centri di Competenza* e i relativi ambiti di specializzazione per le finalità del Sistema nazionale della Protezione Civile, selezionati tra i soggetti appartenenti alle citate fattispecie; Considerato che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera a), il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della L. 225/92, nonché il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di *specifica o esclusiva competenza*, anche territoriale;
- Visto** il Decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013 recante in allegato l'individuazione del *Centri di Competenza*, tra i quali anche l'INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, responsabile del: a) Monitoraggio e sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe; b) Analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici, vulcanici e degli tsunami; valutazione delle zone colpite o esposte; c) Manutenzione e sviluppo di banche dati di interesse di protezione civile; d) Intervento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell'evoluzione degli eventi stessi; e) Supporto tecnico – scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; f) Collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;
- Visto** il Decreto Legislativo n. 381 del 29 settembre 1999 che ha istituito l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (nel seguito indicato come INGV) all'art. 2 comma 1, 2 e 3 ne definisce le attività;
- Visto** l'art. 2 comma 1 lett. d) dello Statuto dell'INGV che definisce le funzioni per conto dello Stato di monitoraggio dei fenomeni geofisici con particolare riguardo alla sorveglianza dell'attività sismica del territorio nazionale;
- Visto** l'art. 2 comma 2 dello Statuto dell'INGV che assegna all'INGV il ruolo di componente del Servizio Nazionale di Protezione Civile di cui all'art. 6 della legge del 24 Febbraio 1992, n. 225 e di Centro di Competenza del Dipartimento della Protezione Civile ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Febbraio del 2004.




Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



**Premesso che:**

- Con deliberazione n. 1498 del 17 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato il Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (FESR FSE);
- Con Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 la Commissione Europea ha approvato il Programma Operativo Regionale FESRFSE 2014/2020 (di seguito "Programma") il quale, nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione, SFC 2014, è stato approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1735 del 6 ottobre 2015;
- Con Deliberazione n. 1131 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale ha confermato il Dirigente della Sezione Attuazione del Programma quale Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020;
- Con Deliberazione n. 1438 del 15 settembre 2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma delle attività della Sezione Protezione Civile, a valere sul POR Puglia 2014-2020 nell'Asse Prioritario V "Adattamento al cambiamento climatico, prevenzione e gestione dei rischi", per attività relative alle Azioni 5.1 "Interventi di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera" e 5.2 "Interventi per la riduzione del rischio incendi e del rischio sismico", per un importo complessivo di € 30.154.200,00.
- Con Deliberazione n. 1699 del 8 novembre 2016 la Giunta Regionale ha assicurato la copertura finanziaria delle suddette attività per l'importo complessivo di € 30.154.200,00, istituendo nuovi capitoli di spesa e apportando la variazione al bilancio di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, e ha delegato il Dirigente della Sezione Protezione Civile alla realizzazione delle attività con l'autorizzazione ad operare sui predetti capitoli di spesa;
- Nell'ambito dell'Azione 5.2 Sub-Azione "Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo veloce", per la quale sarà impiegata complessivamente la somma di € 20.154.200,00 così come indicato nella succitata D.G.R. n. 1438 del 15 settembre 2016, il Centro Funzionale Decentrato della Sezione Protezione Civile ha previsto l'intervento "Informazione Rapida per la Gestione delle Emergenze Sismiche" per una somma di € 425.000,00.
- Che gli indirizzi dell'Accordo di partenariato 2014-2020, in tema di rischio idrogeologico sono stati discussi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che ha condiviso gli "standard minimi per la programmazione degli interventi in materia di riduzione del rischio ai fini di protezione civile (e di resilienza socio-territoriale)" per la realizzazione degli interventi;
- Che nel Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 (FESR FSE) Asse Prioritario V "tutti gli interventi per la prevenzione e gestione dei rischi saranno individuati sulla base delle priorità indicate nei relativi strumenti di pianificazione e




Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



nel National Risk Assessment. Le azioni finalizzate alla prevenzione e alla gestione dei rischi idrogeologico e sismico dovranno, inoltre, essere strutturate e standardizzate in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

- La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 ove individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;
- La Regione Puglia, con Delibera di Giunta Regionale n. 2181 del 26.11.2013 “Procedure di allertamento del sistema regionale di protezione civile per rischio meteorologico, idrogeologico ed idraulico”, ha istituito il Sistema di Allertamento regionale per il Rischio idrogeologico e idraulico in Puglia ai fini di Protezione Civile, predisposto ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i.;
- Ai sensi dell'art. 3-bis della legge 14 febbraio 1992, n. 225, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il governo e la gestione del sistema di allerta nazionale sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle regioni attraverso la rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, dal Servizio meteorologico nazionale distribuito di cui al comma 4 della medesima disposizione, dalle reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza e dai presidi territoriali di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e al decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dai Centri di Competenza e da ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti;
- Ai sensi dall'art. 1, comma 1, lettera b-ter) del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed in particolare il comma 2, che rimanda all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza;
- Con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile in data 24 luglio 2013, pubblicato sulla GURI n. 220/2013, l'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) è stato individuato quale *Centro di Competenza* del servizio nazionale di Protezione Civile operante, nell'ambito disciplinare di competenza specifica o esclusiva, per: a) Monitoraggio e sorveglianza delle aree sismiche e vulcaniche del territorio nazionale e di zone limitrofe; b) Analisi in tempo reale dei dati di osservazione provenienti dalle stazioni delle reti per l'immediata individuazione, caratterizzazione ed evoluzione degli eventi sismici, vulcanici e degli tsunami;



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



valutazione delle zone colpite o esposte; c) Manutenzione e sviluppo di banche dati di interesse di protezione civile; d) Intervento con adeguati mezzi di osservazione e monitoraggio geologico, geofisico e geochimico nelle zone interessate da eventi sismici e vulcanici per lo studio di dettaglio delle caratteristiche e dell'evoluzione degli eventi stessi; e) Supporto tecnico – scientifico, anche in forma di pareri e consulenze, e approfondimento delle conoscenze attraverso programmi pluriennali di studi sui fenomeni sismici e vulcanici delle regioni italiane, finalizzato allo sviluppo e alla messa in opera di sistemi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; f) Collaborazione alle attività di formazione, comunicazione e divulgazione sui temi della pericolosità e rischio sismico, vulcanico e da maremoti associati;

- ai sensi dell'art. 2 comma 2 dello Statuto dell'INGV, d'intesa con il Dipartimento della Protezione Civile, l'INGV sviluppa collaborazioni e convenzioni con strutture locali e regionali di protezione civile fornendo contributi alla realizzazione degli scenari di pericolosità anche attraverso l'attivazione di proprie sedi nelle aree specifiche.
- Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1.**

##### **(Disposizioni generali)**

I rapporti tra la Regione Puglia ed l' INGV, disciplinanti la realizzazione delle attività descritte nel Progetto "Informazione Rapida per la Gestione delle Emergenze Sismiche", a valere sul P.O.R. Puglia 2014-2020, Asse V, Azione 5.2 per un importo complessivo di € 425.000,00, sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi articoli.

#### **Art. 2.**

##### **(Descrizione delle attività)**

Le attività previste nel seguente Accordo riguardano: (i) Stato dell'arte del monitoraggio nella Regione Puglia; (ii) Integrazione delle risorse di monitoraggio (iii) fornitura di servizi dedicati per migliorare l'efficienza della gestione delle emergenze sismiche.


#### **Art. 3.**

##### **(Modalità di esecuzione)**

Nell'esecuzione dell'incarico, l' INGV opera di concerto con la Sezione Protezione Civile, che mette a disposizione dell' INGV la documentazione e le informazioni in proprio possesso, funzionali all'avanzamento delle attività elencate.


Le attività oggetto del presente Accordo riguardano le attività descritte nell'Allegato Tecnico all'Accordo.

81



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



#### Art. 4.

#### (Adempimenti ed obblighi dell' INGV)

1. L' INGV, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, provvede a nominare il Responsabile Scientifico del Progetto e a trasmettere copia conforme del relativo atto di nomina.


Ogni successiva variazione del Responsabile Scientifico del Progetto deve essere comunicata alla Regione entro i successivi 10 giorni dalla variazione stessa.

2. Il Responsabile Scientifico del Progetto svolge tra l'altro, per conto dell' INGV, i seguenti compiti:


- (a) pianificazione, organizzazione e controllo del processo operativo teso alla completa realizzazione del Progetto attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al Project Management;
- (b) monitoraggio costante dell'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione del Progetto, ponendo in essere tutte le azioni opportune necessarie al fine di garantirne la completa realizzazione nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al responsabile regionale gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
- (c) monitoraggio procedurale, fisico e finanziario del Progetto e trasmissione dei relativi dati alla Regione rendendo disponibili, allo scopo, mezzi e personale in quantità e numero sufficiente all'espletamento delle attività informative richieste;
- (d) esibizione, a richiesta della Regione, dei documenti relativi allo svolgimento delle attività nonché predisposizione di note illustrative dell'attività svolta;
- (e) cura di tutti i rapporti e le comunicazioni con la Regione;
- (f) prestazione di assistenza per la diffusione, pubblicizzazione e pubblicazione dei risultati.

3. L' INGV, per il tramite del Responsabile Scientifico del Progetto, provvede a dare attuazione all'attività oggetto del presente Accordo garantendo il rispetto dei seguenti obblighi:

- (a) rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici per l'affidamento di forniture di beni e servizi, nonché in materia di ambiente;
- (b) attuare l'intervento nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 50/216;
- (c) garantire il rispetto della L. n. 136 del 13 agosto 2010, così come modificata dalla L. n.217 del 17 dicembre 2010 sue modifiche ed integrazioni, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- (d) garantire l'applicazione di quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1303/2013 in materia di informazione e pubblicità del finanziamento con fondi comunitari dell'intervento di cui trattasi;



Unione Europea




P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia

- (e) nella gestione delle somme erogate dalla Regione a valere sulle risorse del Programma, mantenere un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni, ai sensi dell'art. 125 co. 4 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013 e, per quanto compatibile, secondo la vigente normativa nazionale (L. n. 118/2011);
  - (f) applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n.28 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
  - (g) applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n.15 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
  - (h) provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendicontazione delle spese;
  - (i) comunicare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento alla Sezione Protezione Civile entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato, trasmettendo contestualmente alla Regione tutta la documentazione probante atta a consentire la rendicontazione dei pagamenti sul MIR, compreso un elenco, di volta in volta integrato, indicativo dei beni/attrezzature acquistate con estremi identificativi della relativa spesa, luogo di utilizzo e dipendente affidatario;
  - (j) presentare una relazione preliminare, relazioni semestrali sullo stato di avanzamento degli Studi/Monitoraggi, contenenti comunque la rendicontazione delle spese sostenute, anche in assenza delle condizioni per avanzare la domanda di pagamento di cui al successivo art. 8, e una conclusiva relazione finale. Le relazioni saranno accompagnate da report fotografici comprovanti lo stato di avanzamento delle attività e l'elenco dei beni acquistati, i cui costi sono presentati a rendicontazione, sui quali dovranno risultare apposte delle etichette indicanti in modo chiaro e indelebile, (i) i loghi della UE e della Regione Puglia, e (ii) il codice del Progetto e fonte di finanziamento;
  - (k) conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in loco, a favore delle Autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie conformemente a quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. 1303/2013;
  - (l) assicurare il completamento del Progetto entro la chiusura procedurale del P.O.R. PUGLIA 2014/2020.
4. Fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 11, è fatto divieto all' INGV di cedere, in tutto o in parte, l'attività oggetto del presente Accordo.

#### Art. 5.


#### (Adempimenti della Regione)

1. Ai fini dello svolgimento del Progetto di cui al presente Accordo, la Regione corrisponderà all' INGV l'importo massimo di € 425.000,00 (quattrocentoventicinquemila-euro), con le modalità indicate al successivo art. 8.



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



2. Il Responsabile della Regione Puglia della gestione tecnica e finanziaria e di controllo sull'attuazione dell'intervento è individuato nel Responsabile del Procedimento che, in particolare, ha il compito di:
  - (a) tenere conto, nel compimento delle proprie attività, delle leggi e/o normative europee, nazionali e regionali;
  - (b) coordinare il processo complessivo di realizzazione del Progetto, attivando le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione e assicurando l'istruttoria e la predisposizione dei necessari atti relativi agli adempimenti contabili regionali;
  - (c) promuovere le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dell' INGV.
3. La Regione e l' INGV prevedono la possibilità di procedere ad una rimodulazione del quadro economico secondo le norme vigenti.
4. Il responsabile del procedimento per la Regione Puglia può esercitare forme di verifica e valutazione durante le fasi di realizzazione del Progetto, nonché accertare in qualsiasi momento l'andamento dell'esecuzione dell'Accordo ed in particolare i risultati raggiunti.

**Art. 6.**  
**(Durata delle attività)**


Le attività previste dal presente Accordo dovranno essere completate entro il 31 dicembre 2020, termine di durata del presente Accordo, e comunque non oltre il termine di cui al precedente art. 4 co. 3 lett. 1).

La concessione di eventuali proroghe non dà luogo ad alcun onere economico aggiuntivo a carico della Regione.

**Art. 7.**  
**(Spese ammissibili)**

1. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, la Regione Puglia corrisponderà all' INGV risorse massime per € 425.000,00, a valere sul P.O.R. Puglia FESR – FSE 2014/2020, tenuto conto del valore di spesa ammissibile rendicontato.
2. L'ammontare delle risorse erogate dalla Regione dovrà essere allocato in un capitolo dedicato del bilancio dell' INGV a destinazione vincolata, a garanzia dell'assenza di altre entrate relative al finanziamento delle stesse voci di spesa.
3. La valutazione in merito all'ammissibilità delle spese verrà effettuata sulla base dei seguenti elementi:
  - (a) periodo di ammissibilità (sono ammissibili le spese sostenute dal 1 gennaio 2017);
  - (b) tipologia di spesa;
  - (c) documenti giustificativi; e

*ST* *efw*



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia




- (d) divieto di cumulo dei finanziamenti.
4. Le spese ammissibili a contribuzione finanziaria sono quelle definite dai Regolamenti europei nonché dalla normativa nazionale e regionale di riferimento in vigore nel periodo di attuazione del presente Accordo. Si intendono ammissibili le seguenti categorie di spesa:
- (a) **Costi relativi al personale.** Sarà considerata ammissibile la spesa, rendicontata a costi reali e previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa, relativa al personale presente in struttura ed applicato alle attività oggetto del presente Accordo, il cui costo non sia oggetto di trasferimenti ordinari da parte della Regione o di altri Soggetti;
  - (b) Costi relativi a **consulenze specialistiche esterne** riferite esclusivamente al Progetto di cui al presente Accordo;
  - (c) Costi per la **fornitura di beni e servizi specialistici** riconducibili esclusivamente all'attuazione del presente Progetto e che, restando di proprietà della Regione, potranno essere oggetto di eventuali contratti di comodato d'uso gratuito in favore dell' INGV, previa autorizzazione della Regione, alla chiusura delle attività;
  - (d) **Altre voci di costo** direttamente imputabili agli aspetti amministrativo-burocratici del presente Progetto, quali costi per la pubblicità (pubblicazione gare e diffusione dati), bolli e spese istruttorie, ecc.
5. L' INGV si impegna a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di rendicontazione delle spese.
6. Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con soggetti terzi, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti.

#### Art. 8.


##### (Modalità di erogazione del contributo finanziario)

1. La corresponsione dell'importo, per un ammontare massimo di € 425.000,00 (quattrocentocinquemila euro) avverrà con le seguenti modalità:
- (a) erogazione dell'anticipazione del 20% dell'importo del contributo finanziario concesso a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell' INGV:
    - (i) invio alla Regione della comunicazione di avvio del Progetto attestata dal Responsabile Scientifico del Progetto;
    - (ii) presentazione della relazione preliminare, redatta sulla base delle indicazioni di cui al successivo art. 10;
    - (iii) presentazione di domanda di pagamento.
  - (b) Due erogazioni successive, solo a seguito dei seguenti adempimenti da parte dell'INGV, per le annualità seguenti, rispettivamente del 40%, del 30%:
    - (i) presentazione di specifica documentazione comprovante il rispetto degli adempimenti condivisi;




Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia




- (ii) presentazione delle relazioni intermedie di cui al successivo art. 10 comprovante lo svolgimento delle attività per ogni WP definite nell'allegato tecnico a questo Accordo;
  - (iii) rendicontazione delle spese e dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato e contestuale trasmissione della documentazione probante la spesa e la correttezza delle procedure eseguite;
  - (iv) presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo pari almeno al 100% delle prime anticipazioni ed all'80% dell'ultima erogata dalla Regione.
- (c) Erogazione finale del residuo 10%, a seguito dei seguenti adempimenti:
- (i) presentazione di n. 2 copie in formato cartaceo e n. 5 copie in formato elettronico dei risultati delle attività indicate all'art. 2 e meglio dettagliate nell'Allegato Tecnico;
  - (ii) emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento;
  - (iii) presentazione della relazione finale di cui al successivo art. 10;
  - (iv) rendicontazione delle spese, con registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della spesa complessiva, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del relativo mandato con contestuale trasmissione della documentazione probante la spesa e la correttezza delle procedure eseguite;
  - (v) presentazione di domanda di pagamento.
2. L'intera documentazione di spesa deve essere annullata con la dicitura non cancellabile: "Documento contabile finanziato a valere sul Programma Operativo Regionale Puglia 20142020- ammesso per l'importo di € 425.000,00". Nel caso di documenti di spesa prodotti in formato elettronico, tale dicitura dovrà risultare inserita digitalmente in apposito spazio dello stesso documento.
  3. I documenti giustificativi di pagamento, i mandati di pagamento quietanzati o documentazione equivalente devono riportare il codice CUP, come disposto dalla L. n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
  4. In caso di mancato concreto avvio delle attività o di mancato completamento dell'operazione ammessa a contributo finanziario per la quale si sia provveduto ad erogare quota dell'importo assegnato, la Regione procederà alla revoca ed al recupero delle somme già erogate.
  5. In caso di mancata rendicontazione dell'intera cifra prevista per una annualità, le cifre non documentate saranno oggetto di successiva rendicontazione. La relativa liquidazione potrà avvenire nell'anno successivo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, termine di durata del presente Accordo, a completa rendicontazione, e comunque non oltre il termine di cui al precedente art. 4 co. 3 lett. 1.



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia




### Art. 9.

#### (Rendicontazione delle spese)


1. L' INGV è tenuto a rendicontare, unitamente alle relazioni di cui al successivo art. 10, le spese effettivamente sostenute e inequivocabilmente riferibili al Progetto, mediante supporto cartaceo di documentazione giustificativa, entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla data di emissione del mandato.
2. Per il riconoscimento delle spese dovrà essere rilasciata dall' INGV una attestazione a firma congiunta del Responsabile Scientifico del Progetto e del legale rappresentante dell'Ente (o delegato), ove risulti che:
  - (a) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di concorrenza, di informazione e pubblicità, di tutela dell'ambiente e di pari opportunità;
  - (b) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale, ivi comprese quelle in materia fiscale, in materia di contrasto al lavoro non regolare e, in quanto applicabili, quelle in materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
  - (c) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità/eleggibilità a rimborso comunitario;
  - (d) non sono stati richiesti né ottenuti, né si richiederanno in futuro, ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni afferenti ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, e/o comunitari per le medesime spese (si fa riferimento, in particolare, al finanziamento delle spese di funzionamento dell' INGV).
3. Per il riconoscimento della spesa finale, l' INGV, oltre alle dichiarazioni di cui al comma 2, dovrà presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni a firma congiunta del Responsabile Scientifico del Progetto, del Dirigente Amministrativo dell' INGV e del legale rappresentante dell'Ente (o delegato) attestanti che:
  - (a) trattasi della rendicontazione finale delle attività;
  - (b) il completamento delle stesse è avvenuto nel rispetto degli obiettivi del P.O.R. FESR 2014/2020 e di quelli indicati nel Progetto;
  - (c) le altre eventuali spese, sostenute nei termini di ammissibilità ma non riportate nella rendicontazione finale, non saranno oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo.
4. Le spese effettuate dall' INGV devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa definitivi e validi ai fini fiscali. Tali titoli devono essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità per le attività di verifica e di controllo.

ST  
eh



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia




5. Le spese relative al costo del personale (Art. 7, co. 4, lett. a) dell' INGV saranno documentate mediante appositi "time sheet" relativi alle attività del presente Accordo, secondo il costo orario del personale INGV.

**Art. 10.**  
**(Monitoraggio)**

1. L' INGV provvede a fornire alla Regione dati, atti e documentazione relativamente alle varie fasi di realizzazione del Progetto, sia per via telematica sia su supporto cartaceo, salvo diverse successive disposizioni della Regione.
2. Inoltre, l'INGV si obbliga a presentare specifiche relazioni semestrali sullo stato di avanzamento delle attività. In particolare:
  - (a) una relazione preliminare;
  - (b) relazioni semestrali descrittive di tutte le attività svolte nell'ambito del presente Accordo e contenenti, tra l'altro, la relativa rendicontazione della spesa effettivamente sostenuta;
  - (c) una relazione finale contenente, tra l'altro, le informazioni riepilogative in merito ai risultati delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo.
3. In assenza di avanzamento della spesa, l'INGV deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
4. Nell'eventualità che per 12 mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la Regione, previa diffida, procederà alla revoca dell'ammissione a finanziamento e al recupero delle eventuali somme già versate.
5. La trasmissione dei dati relativi al monitoraggio, per via telematica e su supporto cartaceo, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della Regione delle quote del contributo finanziario, così come definita nel precedente art. 7.


**Art. 11.**  
**(Controlli e verifiche)**

1. La Regione si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'Attività da realizzare. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, L' INGV dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'iniziativa.
2. La Regione rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza dell'esecuzione dell'attività stessa. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l' INGV.
3. Come già indicato all'art. 4, l' INGV è impegnato a conservare e rendere disponibile la strumentazione e i dispositivi acquistati, nonché la documentazione



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



relativa all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa annullati così come indicato al comma 2 dell'art. 7, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie conformemente a quanto disciplinato nel Reg. (UE) n. 1303/2013.

4. In sede di controllo, in caso di verifica del mancato pieno rispetto delle discipline comunitarie, nazionali e regionali, anche se non penalmente rilevante, si procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle eventuali somme già erogate.

#### **Art. 12.**

##### **(Affidamenti di incarichi per servizi)**

L'affidamento di incarichi per servizi a soggetti terzi deve essere attuato in conformità alle norme vigenti in materia di evidenza pubblica e la scelta deve essere motivata in base a criteri tecnici ed economici, nel rispetto dei principi della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

#### **Art. 13.**

##### **(Disponibilità documenti)**


1. L'INGV è tenuto a conservare ed a rendere disponibile la documentazione relativa al presente Accordo, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie per almeno tre anni successivi alla chiusura procedurale amministrativa e contabile del Programma Operativo regionale FESR 2014/2020, salvo diversa indicazione in corso d'opera da parte della Regione.
2. I dati relativi all'attuazione del presente Accordo, così come riportati nel sistema informatico di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, saranno resi disponibili per gli organi istituzionali deputati al monitoraggio ed al controllo.
3. L'INGV si impegna a comunicare detta circostanza ai soggetti esecutori concessionari dei lavori/servizi o fornitori dei beni mobili.

#### **Art. 14.**

##### **(Proprietà degli elaborati)**


Gli studi, i rapporti e qualunque altro elaborato, in formato cartaceo ed in formato elettronico, prodotti nell'espletamento del presente incarico rimarranno di proprietà piena ed esclusiva della Sezione Protezione Civile, che riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a loro insindacabile giudizio. Fatta salva la proprietà intellettuale degli elaborati, l'INGV potrà utilizzare i risultati derivanti dall'incarico per proprie pubblicazioni o fornirli a terzi a seguito di preventiva autorizzazione scritta della Sezione Protezione Civile.

ST epl



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



**Art. 15.**  
**(Riservatezza)**

Resta tra le Parti espressamente convenuto che tutte le informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui l' INGV verrà a conoscenza nello svolgimento del presente Accordo devono essere considerati riservati.

**Art. 16.**  
**(Modificazioni)**

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Accordo deve essere redatta in forma scritta e controfirmata da entrambe le Parti.


**Art. 17.**  
**(Risoluzioni)**

La Sezione Protezione Civile avrà il diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui l' INGV risulti gravemente inadempiente, dovendosi, a titolo indicativo, ritenere come gravi inadempimenti ripetute e rilevanti carenze nell'esecuzione del presente Accordo. In tale ipotesi, e sempre che l' INGV non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere, notificata dalla Sezione Protezione Civile con preavviso di non meno di 15 gg, spetterà a l' INGV soltanto il pagamento delle attività regolarmente eseguite, sulla base delle spese effettivamente sostenute e regolarmente rendicontate, salvo compensazione da parte di Regione Puglia con l'importo a quest'ultima dovuto per i danni subiti.

**Art. 18.**  
**(Responsabilità verso i terzi e i dipendenti)**

1. La Regione Puglia non assumerà alcuna responsabilità nei confronti di terzi per impegni assunti verso questi ultimi dall' INGV in relazione allo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo.
2. La Regione Puglia non subentrerà in ogni caso nei rapporti di lavoro instaurati dall' INGV.
3. Qualora per qualsiasi motivo e/o causa il presente Accordo cessi di produrre i propri effetti, l' INGV si obbliga, in via incondizionata ed irrevocabile, a sollevare e tenere indenne la Regione Puglia da ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere anche derivanti da eventuali sentenze o decisioni o accordi giudiziali ed extragiudiziali aventi ad oggetto, in via meramente esemplificativa e non esaustiva: le retribuzioni, i pagamenti ed i trattamenti retributivi, previdenziali, assistenziali o pensionistici, il trattamento di fine rapporto, la tredicesima e quattordicesima mensilità, le ferie eventualmente non godute, ovvero qualunque altra situazione giuridica o pretesa riferibile ai lavoratori e/o collaboratori e/o consulenti e/o fornitori impiegati di cui l' INGV si è avvalsa per l'attuazione del progetto di cui al presente Accordo.

ST eht



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



4. Le Parti convengono espressamente che l' INGV dovrà rendere noto al personale utilizzato per lo svolgimento delle attività i seguenti elementi:
  - durata del presente Accordo;
  - clausole di risoluzione per inadempimento.
5. L' INGV si obbliga al pieno rispetto delle vigenti norme previdenziali, assicurative e salariali nei confronti delle persone impiegate nella gestione delle attività alla stessa affidati.
6. Restano completamente a carico dell' INGV le retribuzioni e l'amministrazione del proprio personale.
7. Nell'attuazione del presente Accordo, l' INGV è tenuto in particolare:
  - all'osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici e specificamente del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
  - ad applicare e rispettare le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26.10.2006 in materia di contrasto al lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per l'affidamento delle attività a terzi;
  - ad applicare e rispettare, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 20.6.2008 in materia di trasparenza dell'azione amministrativa ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 21, in tema di conferimento di incarichi professionali e di consulenza esterna.

#### **Art. 19.**

##### **(Definizione delle controversie)**

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione, alla validità ed efficacia del presente atto sarà deferita ad un collegio arbitrale composto da 3 membri così nominati: ciascuna Parte nominerà il proprio arbitro ed il terzo con funzioni di Presidente verrà designato di comune accordo tra i primi due.
2. Il collegio arbitrale, che avrà sede a Bari, deciderà con provvedimenti rituali secondo equità.


#### **Art. 20.**

##### **(Obblighi di tracciabilità finanziaria)**

Pena nullità assoluta del presente Accordo, l' INGV dovrà attenersi a quanto segue:


1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l' INGV è tenuto ad utilizzare per tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo un conto corrente bancario o postale appositamente dedicato alle commesse pubbliche, i cui estremi identificativi sono: IBAN: IT48H0100003245348300130637, intestato

ST efw



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



all'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Incassi e pagamenti giornalieri. Di seguito sono elencate le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso:

- Dott.ssa Maria Siclari, nata a Scilla (RC) il 23/02/1972, C.F. MSCLMRA72B63I537H
2. Il INGV si impegna ad effettuare i movimenti finanziari di cui al comma 1, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, o altro strumento idoneo ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni. A tal riguardo, l'INGV si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
  3. Qualora l'INGV effettui transazioni finanziarie con modalità differenti da quelle previste al punto 2 del presente articolo, l'Accordo si intende risolto di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile. Fatta salva l'applicazione della clausola risolutiva espressa, all'INGV potranno altresì essere applicate le sanzioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2 della Legge n. 136/2010.
  4. L'INGV si impegna a dare immediata comunicazione a Regione Puglia ed alla Prefettura/Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
  5. Ogni pagamento effettuato relativo all'intervento, dovrà riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato alla iniziativa.


**Art. 21.**  
**(Verifica Equitalia)**

L'INGV rientra fra i soggetti ricompresi nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche predisposto annualmente dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e come previsto dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 29 luglio 2008, non è da sottoporre alla verifica di inadempimento, presso Equitalia S.p.A., prescritta dall'art. 48 bis del DPR 602/1973 con le modalità previste dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40.

**Art. 22.**  
**(Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie)**


Per quanto non espressamente previsto, si applicano il codice civile e tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili, nonché le disposizioni impartite dalla Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità di gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell'ambito del P.O.R. FESR 2014/2020.

Letto, confermato e sottoscritto in forma elettronica,



Unione Europea

P.O.R. PUGLIA 2014 -2020 - ASSE V Azione 5.2  
Regione Puglia



Per la Regione Puglia  
Sezione Protezione Civile  
Il Dirigente  
Ing. Lucia DI LAURO

Per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia  
Il Presidente  
Prof. Carlo Doglioni

Il presente Accordo viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale da entrambe le Parti, nel rispetto dei termini e degli adempimenti previsti dall'art. 15, comma 2 bis della Legge 241/90.

ST      efw